

Repertorio n.

Raccolta n.

CONVENZIONE

tra il Comune di Sesto Fiorentino

e l'Università degli Studi di Firenze

MODIFICATIVA ED INTEGRATIVA

DELLE CONVENZIONI STIPULATE IL 7 DICEMBRE 2011 e il 17

GENNAIO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemiladiciassette, il giorno.....del mese di
in

Avanti a me dottor, Notaio in Firenze, con studio in
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono presenti

- Arch. Lorenzo Venturini nato alla Spezia il 15 febbraio 1967, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di cui appresso posta in Piazza Vittorio Veneto n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza, ai sensi del vigente Statuto Comunale, nella sua qualità di Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Sesto Fiorentino, con sede legale in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1 (codice fiscale 00420010480) nominato con Decreto del Sindaco n. 35 del 13 ottobre 2016, avvalendosi dei poteri derivanti dall'articolo 107, del D.Lgs. n. 267/2000 (nonché ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165) e degli articoli 64 e 66 dello Statuto del Comune, in prosieguo chiamato "il Comune", che in copia conforme si allega al presente atto sotto lettera , da una parte;

- Prof. Luigi Dei, nato a Firenze il 10 giugno 1956, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Rettore pro-tempore con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in nome, vece e per conto della "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE" con sede in Firenze (FI), Piazza San Marco n. 4, Codice Fiscale 01279680480, in virtù dei poteri allo stesso conferiti ed

autorizzato al presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università in data che, in copia conforme all'originale rilasciata in data, omissane la lettura per espressa dispensa datane a me Notaio dai costituiti comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "...", per formarne parte integrante e sostanziale, dall'altra parte.

PREMESSO CHE

- a) con delibera n. 77 del 21 dicembre 2007 il Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino ha approvato in via definitiva il Piano Particolareggiato inerente l'area del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino – Polo Funzionale del R.U.C., piano adottato con deliberazione consiliare n.28 dell' 11 maggio 2007;
- b) la Giunta Comunale, su istanza dell'Università degli Studi di Firenze (prot.76478 del 23 settembre 2011), ha approvato con delibera n. 201 del 8 novembre 2011 il nuovo “Doc.18 – Planimetria cronologica degli interventi e cronoprogramma”, che sostituisce il, “ Doc.18” allegato e approvato con la delibera consiliare sopra citata;
- c) con atto a rogito Notaio Michele Santoro, Notaio in Firenze, in data 7 dicembre 2011, Repertorio n. 77.599, Fascicolo n.12934, registrato a Firenze il 16 dicembre 2011 al n. 25597 Serie 1T, è stata stipulata tra le parti sopra costituite, "Comune di Sesto Fiorentino" e "Università degli Studi di Firenze", apposita Convenzione urbanistica, la quale alla data odierna regola i rapporti negoziali intercorrenti tra i medesimi Enti, volti peraltro a dare attuazione al Piano Particolareggiato del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino, in merito al quale l'Università degli Studi di Firenze è individuato quale soggetto attuatore;
- d) l'Università degli Studi di Firenze, in data 24 ottobre 2014 con protocollo n. 49920, ha presentato al Comune di Sesto Fiorentino una proposta di Variante al Piano Particolareggiato del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino, al fine di adeguarlo alle disposizioni del secondo Regolamento Urbanistico Comunale approvato con D.C.C. 06 del 28 gennaio 2014 ed, in particolare, alle nuove condizioni di fattibilità

idrauliche (proposta registrata alla Busta n. 9002/2014).

- e) la Variante al Piano Particolareggiato e il relativo schema di convenzione integrativa, è stata adottata ai sensi dell'articolo 111 L.R. 65/2014 e s.m.i. con delibera del sub-Commissario Prefettizio n. 10 del 03 marzo 2016 e approvata con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 41 del 16 giugno 2016;
- f) la stessa proposta di Variante al Piano Particolareggiato riguarda, oltre alla verifica delle suddette condizioni di rischio idraulico dell'area, la variazione della destinazione di alcuni lotti del Piano Particolareggiato onde consentire la realizzazione dell'edificio destinato ad ospitare la nuova sede del Liceo Scientifico Anna Maria Enriques Agnoletti all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario, così come proposto dalla Città Metropolitana di Firenze e oggetto di Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi Bisenzio, Università degli Studi di Firenze ed Eli Lilly Italia Spa, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.581 del 29 maggio 2017 e alla formale presa d'atto da parte della Giunta del Comune di Sesto Fiorentino con delibera n.155 del 01 giugno 2017;
- g) con atto a rogito Notaio Stefano Spinelli, Notaio in Firenze, in data 17 gennaio 2017, repertorio n.1454, fascicolo n.1198, registrata a Firenze il 26 gennaio 2017 al n.2322 serie 1T, è stata sottoscritta la convenzione integrativa relativa alla Variante sopra detta;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- h) la convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011 prevede tra l'altro la realizzazione di opere di urbanizzazione a cura e spese dell'Università degli Studi di Firenze, così come previste dall'articolo 4 della Convenzione urbanistica del 07 dicembre 2011 e, in particolare, il punto 4.1 lett. a) del medesimo articolo prevede la realizzazione della "nuova strada perimetrale dal ponte sul Fosso Reale sino all'area del parcheggio in corrispondenza di Via dei Giunchi, lotto 2", definita nella tav.11.5 del

Piano particolareggiato approvato;

- i) tale strada è successivamente risultata di difficile realizzazione per il mutamento delle condizioni al contorno, essendo stata finanziata a carico del Piano particolareggiato solo in parte, restando l'altra parte collegata al finanziamento di infrastrutture di rilevanza sovracomunale;
- j) con Decisione n. 130 del 2012, la stessa Giunta Comunale dava mandato agli uffici dell'UOA Assetto del Territorio ad attivarsi formalmente con l'Amministrazione del Polo Scientifico per definire, attivando un tavolo tecnico, una proposta di modifica alla convenzione al fine di individuare diverse modalità di utilizzo dei fondi destinati alla realizzazione dell'opera di urbanizzazione, identificando come possibile opera sostitutiva la copertura della piscina del Polo a fronte dell'utilizzo della stessa anche da parte del Comune;
- k) dal lavoro del tavolo tecnico, pur risultando positiva la fattibilità dell'ipotesi sopra descritta, emergevano difficoltà legate alla definizione giuridico patrimoniale dell'opera nel suo insieme, facendo successivamente preferire altre ipotesi per la copertura della piscina e per il successivo utilizzo aperto al pubblico;
- l) in seguito ad incontri intercorsi tra gli organi decisionali del Comune e dell'Università nel 2016 e nel 2017, veniva confermata e condivisa dalle nuove amministrazioni la decisione di rinunciare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui sopra (la strada e il ponte, già indicate come tav. 11.5), dando atto che, nello scenario urbanistico e socio economico attuale, le opere suddette non risultano più essenziali, condividendo altresì la decisione di monetizzare il loro valore con le modalità previste dai regolamenti;
- m) pertanto, il Comune di Sesto Fiorentino, con Delibera di Giunta n. 143 del 16 maggio 2017, ha proposto l'attivazione di un tavolo tecnico finalizzato a definire tempi, modalità e contenuti di una proposta di modifica al Piano Particolareggiato e alla relativa convenzione, finalizzata a rendere possibile la monetizzazione delle opere che non risultano più essenziali e di verificare la possibile integrazione tra il Polo Scientifico e il sistema

ciclabile comunale, attualmente in corso di revisione, definendo un nuovo assetto del sistema della mobilità interna al Polo;

- n) il tavolo tecnico ha elaborato una proposta di variante che prevede:
- l'eliminazione del nuovo ponte sul Fosso Reale;
 - l'eliminazione della viabilità perimetrale sud dal nuovo ponte sul Fosso Reale a Via dei Giunchi;
 - la cessione al Comune, previa sistemazione ed adeguamento delle due strade centrali del Polo universitario (Viale delle Idee, Via Madonna del Piano e Via della Lastruccia), e la realizzazione di un nuovo tracciato della pista ciclabile parallelo a Via dei Frilli, Via Madonna del Piano e Via della Lastruccia;
 - la quantificazione e il versamento al Comune della differenza tra il costo delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011 e quello delle opere di urbanizzazione scaturite dal tavolo tecnico e sopra descritte;
 - la parziale modifica della destinazione d'uso del lotto F1, sul quale potranno essere previsti, oltre che edifici per le attività di ricerca (sottozona 1 dell'articolo 3 della NTA), anche edifici per l'attività didattica (sottozona 2 dell'articolo 3 della NTA: aule, biblioteche, servizi per docenti, studenti, personale) per Ingegneria e Agraria;
- o) il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze nella seduta del 28 giugno 2017 ha espresso parere favorevole all'ipotesi di modifica descritta al precedente punto;
- p) l'Università degli Studi di Firenze ha presentato al Comune di Sesto Fiorentino istanza di Variante al Piano Particolareggiato vigente, registrata con la busta n. 9002/2017 (prot. 52685 del 06 settembre 2017);
- q) il Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino ha approvato con delibera n. del la Variante al Piano Particolareggiato, comprensiva della schema di Convenzione, utilizzando la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 112 della L.R. 65/2014;
- r) è pertanto necessario sottoscrivere la convenzione modificativa/integrativa

delle due precedenti convenzioni sottoscritte, rispettivamente, in data 07 dicembre 2011 e 17 gennaio 2017;

- s) l'Università degli Studi conferma di essere in grado di assumere e rinnovare in questa sede tutti gli impegni precedentemente assunti con le Convenzioni del 07 dicembre 2011 e del 17 gennaio 2017.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE SUDETTE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1 PREMESSE E PRECEDENTI CONVENZIONI

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione deve intendersi come modificativa ed integrativa delle due precedenti già stipulate tra le medesime parti con atto, rispettivamente, a rogito Notaio Michele Santoro, di Firenze, in data 07 dicembre 2011, Repertorio n. 77.599, Fascicolo n. 12.934, registrato a Firenze il 16 dicembre 2011 al n. 25597 Serie 1T, e con atto a rogito Notaio Stefano Spinelli, di Firenze, in data 17 gennaio 2017, repertorio n. 1454, fascicolo 1198, registrata a Firenze il 26 gennaio 2017 al n. 2322 serie 1T, ben note e conosciute agli Enti presenti, come espressamente dichiarano.
3. Le parti dichiarano di conoscere e recepire i precedenti atti, richiamati nelle premesse, e di accettarli. Le Parti si danno reciprocamente atto che, per quanto qui non espressamente modificato o non disciplinato in modo innovativo, continuano a valere e ad essere vincolanti le disposizioni di cui alle due convenzioni urbanistiche sopra citate.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la presente convenzione integrativa e modificativa si disciplinano i rapporti tra le Parti relativamente alle innovazioni introdotte con la Variante al Piano Particolareggiato del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino approvata con D.C.C. n. del

ART.3 - ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO

Il presente articolo sostituisce quanto disposto all'articolo 3 della convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011, e integra l'articolo 4 della convenzione del 17 gennaio 2017, convenzioni sopra in dettaglio citate all'articolo 1) del presente atto, secondo il testo seguente:

“1. L'Università degli Studi di Firenze, a mezzo del costituito rappresentante:

- conferma, in modo esplicito, l'assunzione a proprio carico di tutti gli impegni ed obblighi derivanti dalle convenzioni sopra citate, così come modificati ed integrati dalle disposizioni del presente atto;
- si impegna a dare esecuzione al Piano Particolareggiato, così come modificato ed integrato a seguito dell'approvazione della Variante al medesimo e della sottoscrizione della presente convenzione integrativa-modificativa delle precedenti.
- si obbliga nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino a dare esecuzione al Piano Particolareggiato del Polo Scientifico e Tecnologico nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui alla presente Convenzione, secondo le procedure di intesa di cui all'articolo 81 del DPR 616/77 e DPR n. 383/94, tenuto conto di quanto disposto dal Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Toscana e Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Toscana (BURT 21.01.1998 n. 3), e delle delibere del Consiglio Comunale n. 28 dell'11.5.2007 e n. 77 del 21 dicembre 2007, del cronoprogramma modificato con delibera della Giunta Comunale n. 201 dell'8 novembre 2011, della delibera del Commissario prefettizio n. 41 del 16 giugno 2016 e della delibera del Consiglio Comunale n. del

2. Il Piano Particolareggiato approvato con delibera n. 77 del 21 dicembre 2011 e successive varianti è costituito da i seguenti elaborati:

1. Planimetria del R.U.C. con perimetro del piano particolareggiato
1:2.000
2. Planimetria catastale con struttura insediativa e delimitazione delle aree

comprese nel piano 1:2.000

3. Planimetria generale di progetto 1:2.000

4. Vedute

5. Planimetria generale di progetto con destinazione delle aree, individuazione dei lotti e parametri per l'edificazione 1:2.000

6. Planimetria con prescrizioni normative morfologiche 1:2.000

6bis Carta dei vincoli 1:2.000

7. Planimetria generale di progetto sovrapposta su cartografia dello stato attuale 1:2.000

8.1 Particolare planimetria di progetto settore Ovest 1:1.000

8.2 Particolare planimetria di progetto settore centrale 1:1.000

8.3 Particolare planimetria di progetto settore Est 1:1.000

9.a Profili regolatori 1:1.000

9.b Profili regolatori 1:1.000

10 Sezioni caratteristiche 1:200

11.1 Planimetria delle opere di urbanizzazione 1:2.000

11.2 Sezioni stradali tipo e particolari costruttivi 1:100 1:200

11.3 Particolari planimetrici 1:200

11.4 Reti impianti tecnologici 1:2.000

11.5 Planimetria delle aree e delle opere di urbanizzazione da cedere 1:2.000

12.1 Piano di particellare – Planimetria degli immobili compresi nel piano da espropriare 1:2.000

12.2 Piano particellare – Elenco degli immobili compresi nel piano da espropriare

13 Relazione generale

Allegati

13.1 Dimostrazione grafica superfici lotti, aree verdi e parcheggi 1:2.000

13.2 Dimostrazione grafica superfici permeabili 1:2.000

13.3 Riepilogo superfici lotti, aree verdi, parcheggi e superfici permeabili

13.4 Piano finanziario

13.5 Documentazione fotografica

13.6 Planimetria generale di progetto - stato sovrapposto (allegata alla relazione generale)

14. Studi e progetti per la messa in sicurezza idraulica.

14.0 Studio per la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del Canale di Cinta orientale relativi al Polo Universitario e ai piani attuativi limitrofi -
Relazione tecnica

Allegati

14.1 Allegato: Documentazione fotografica

14.2 Allegato: Risultati delle verifiche

14.3 Planimetria generale e identificazione degli ambiti territoriali

14.4 Allegato: Planimetria con ubicazione delle sezioni e delle foto

14.5 Allegato: Sezioni

14.6 Allegato: Sezioni

14.7 Allegato: Planimetria degli interventi

14.8 Fascicolo del progetto preliminare per la vasca di laminazione per la messa in sicurezza del rischio idraulico esterno del Canale di Cinta Orientale (costituito da 9 allegati)

14.9 Fascicolo del progetto definitivo del parco con valenza di area di autocontenimento delle acque meteoriche del polo universitario (costituito da 31 allegati),

15 Relazione tecnica geologica

Allegati

15.1 Appendice I - Sondaggi geognostici, prove penetrometriche, indagini Cross Hole.

15.2 Appendice II -- carta geologica, geomorfologia dei dati di base e geotecnica

15.3 Appendice II - Analisi di laboratorio

15.4 Appendice -- Carta della pericolosità geologica

15.5 Appendice -- Carta della fattibilità

- Fattibilità valutazione degli aspetti idraulici con le relative planimetrie allegate

- Relazione geologica di fattibilità (integrazione alla relazione geologica)

16. Norme tecniche di attuazione.

17. Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni

18. Planimetria cronologica degli interventi e cronoprogramma

Schema di Convenzione

Schema di Convenzione Integrativa

Schema di Convenzione modificativa ed integrativa

Inoltre Elaborato non allegato, ma richiamato:

11.6 Fascicolo del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione perimetrali comprendente quelle da cedere (costituito da 28 allegati)".

La variante al Piano Particolareggiato approvata con delibera n. è costituita da i seguenti elaborati:

1. Planimetria del R.U.C. con perimetro del piano particolareggiato
1:2.000

2. Planimetria catastale con struttura insediativa e delimitazione delle aree comprese nel piano 1:2.000

3. Planimetria generale di progetto 1:2.000

4. Vedute

5. Planimetria generale di progetto con destinazione delle aree, individuazione dei lotti e parametri per l'edificazione 1:2.000

6. Planimetria con prescrizioni normative morfologiche 1:2.000

6bis Carta dei vincoli 1:2.000

7. Planimetria generale di progetto sovrapposta su cartografia dello stato attuale 1:2.000

8.1 Particolare planimetria di progetto settore Ovest 1:1.000

8.2 Particolare planimetria di progetto settore centrale 1:1.000

8.3 Particolare planimetria di progetto settore Est 1:1.000

9.a Profili regolatori 1:1.000

9.b Profili regolatori 1:1.000

10 Sezioni caratteristiche 1:200

11.1 Planimetria delle opere di urbanizzazione 1:2.000

11.2 Sezioni stradali tipo e particolari costruttivi 1:100 1:200

11.3 Particolari planimetrici 1:200

11.4 Reti impianti tecnologici 1:2.000

11.5 Planimetria delle aree e delle opere di urbanizzazione da cedere
1:2.000

12.1 Piano di particellare – Planimetria degli immobili compresi nel piano
da espropriare 1:2.000

12.2 Piano particellare – Elenco degli immobili compresi nel piano da
espropriare

13 Relazione generale

Allegati

13.1 Dimostrazione grafica superfici lotti, aree verdi e parcheggi 1:2.000

13.2 Dimostrazione grafica superfici permeabili 1:2.000

13.3 Riepilogo superfici lotti, aree verdi, parcheggi e superfici permeabili

13.4 Piano finanziario

13.5 Documentazione fotografica

13.6 Planimetria generale di progetto - stato sovrapposto (allegata alla
relazione generale)

16. Norme tecniche di attuazione.

18. Planimetria cronologica degli interventi e cronoprogramma

- Relazione geologica di fattibilità (integrazione alla relazione geologica)

ART. 4 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

L'articolo 4 della convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011 sopra in
dettaglio citata all'articolo 1) del presente atto deve intendersi sostituito dal
presente articolo secondo il testo seguente:

“L'Università degli Studi di Firenze si obbliga inoltre nei confronti del
Comune di Sesto Fiorentino a realizzare a sua cura e spese le seguenti opere
di urbanizzazione:

4.1 opere da realizzare e cedere:

a) rifacimento di via dei Frilli dalla rotatoria con via Pasolini fino all'incrocio
con Via Madonna del Piano;

b) realizzazione della prosecuzione di via dei Frilli da via Madonna del Piano fino alla prosecuzione di Viale delle Idee - anello di rotatoria fra le suddette vie (opera realizzata nella misura del 50%);

c) realizzazione di una nuova viabilità di accesso all'oasi faunistica, (opera già realizzata);

d) realizzazione di una pista ciclabile parallela a via dei Frilli, compreso verde intermedio, e quella lungo via Madonna del Piano e via della Lastruccia;

e) nuova passerella sul canale di Cinta Orientale, affiancata al ponte esistente di via dei Frilli per il collegamento della pista ciclabile alla via Pasolini;

f) sistemazione definitiva e adeguamento a strada pubblica secondo normativa vigente (marciapiedi, sede stradale, illuminazione, sottoservizi) di Via Madonna del Piano, Via della Lastruccia, Viale delle Idee, e di Via Detti e via Patrone nei tratti tra via della Lastruccia e viale delle Idee, compreso il ponte sul fosso Reale in prosecuzione del viale delle Idee;

g) deviazione del canale dei Giunchi con opere annesse (opera già realizzata);

~~h) realizzazione di viale delle Idee tra via Patrone e la rotatoria di via dei Frilli, a cura e spese dell'Università e cessione al Comune, in caso di attuazione dei lotti adiacenti;~~

4.2 opere interne al Polo universitario, indicate nella tav. 11.1 di cui al citato articolo 3 e, in particolare:

a) strade, piazze, percorsi, diverse da quelle indicate al punto 4.1;

b) i parcheggi;

c) il verde attrezzato e di arredo;

4.3 opere idrauliche esterne e in particolare:

a) parco con valenza di area di laminazione per l'autocontenimento delle acque meteoriche, rappresentato nel fascicolo 14.9 di cui al citato art. 3 (opera già realizzata);

b) la vasca di laminazione per la messa in sicurezza del rischio idraulico esterno del Canale di Cinta Orientale, rappresentata nel fascicolo 14.8 di cui al citato articolo 3.

Saranno inoltre a carico dell'Università degli Studi di Firenze:

- l'onere della progettazione esecutiva per il corretto funzionamento delle opere idrauliche. I relativi progetti dovranno essere approvati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, anche dai preposti enti di controllo (Consorzio di Bonifica, Città Metropolitana di Firenze e Genio Civile – Area Vasta Firenze – Prato – Pistoia – Arezzo);

- gli oneri di esproprio relativi alla acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 del presente art.

4. Gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione da cedere al Comune, di cui al punto 4.1, sono definiti con il piano finanziario aggiornato alla tavola 13.4.

L'Università degli Studi di Firenze si obbliga altresì:

- a presentare la progettazione definitiva di tutte le opere di urbanizzazione di cui ai sopracitati punti 4.1 - 4.3 nei tempi definiti dal cronoprogramma entro 180 (centottanta) giorni dalla data di stipula della presente convenzione;

- ad avviare le relative procedure di esproprio entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

I progetti definitivi delle sopradette opere dovranno essere redatti ai sensi della vigente normativa per le opere pubbliche e approvati dal Comune”.

ART. 5 - CESSIONE GRATUITA DELLE AREE E DELLE OPERE DESTINATE ALLE URBANIZZAZIONI

L'articolo 5 della convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011, sopra in dettaglio citata all'articolo 1) del presente atto, deve intendersi sostituito dal presente articolo secondo il testo seguente:

“L' Università degli Studi di Firenze, a mezzo del costituito rappresentante, al solo ed esclusivo fine di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Piano Particolareggiato e con esclusione di qualsiasi intento liberale, si impegna a cedere gratuitamente e trasferire entro i termini previsti dalla presente convenzione, con le modalità di cui al successivo articolo 10 e ad esito positivo del relativo collaudo, agli enti sotto indicati le seguenti aree ed opere di urbanizzazione rispettivamente come segue:

- le opere di cui al punto 4.1 lettere a) b) c) d) e) f) ~~h)~~ dell'articolo 4 che precede e indicate nella tavola 11.5 di cui al precedente articolo 3, al Comune

di Sesto Fiorentino e saranno di uso pubblico;

- le opere di cui al punto 4.3 lettera b) e punto 4.1 lettera g) dell'articolo 4 al Demanio Regionale ai termini dell' articolo 43 della L.R. 34/90 per le parti che verranno da questo richieste;

- le opere di cui al punto 4.2 rimarranno di proprietà ed uso esclusivo dell'Università degli Studi di Firenze che garantirà la libera circolazione di pedoni, veicoli e ciclisti. L'Università si riserva la facoltà di limitare parzialmente l'accesso ai veicoli in determinate fasce orarie da individuare in accordo con l'Amministrazione Comunale, sulla base di specifico protocollo.

L'Università si impegna a cedere al Comune la prosecuzione di Viale delle Idee, tra via Patrone e la rotatoria di via dei Frilli, quando l'opera sarà realizzata, in quanto la sua attuazione è subordinata all'attuazione dei lotti adiacenti.

L'Università apporterà le misure necessarie, anche tramite opportuna segnaletica, affinché il transito in queste aree sia ad uso esclusivo degli "autorizzati".

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE: TEMPI DI ESECUZIONE

L'articolo 6 della convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011, sopra in dettaglio citata all'articolo 1) del presente atto, deve intendersi sostituito dal presente articolo secondo il testo seguente:

"L'Università degli Studi di Firenze si impegna ad iniziare e ad ultimare le opere di cui al precedente articolo 4 secondo il cronoprogramma di cui al documento 18 che si allega in copia conforme al presente atto sotto lettera "...", e precisamente le opere di cui al punto 4.1 lettere a) b) c) d) e) f) dell'articolo 4 entro il dicembre 2020 (le opere indicate alle lettere c), f), del punto 4.1 dell'articolo 4 sono già state ultimate; le opere di cui alla lettera b) sono state realizzate al 50%).

Le opere di messa in sicurezza idraulica di cui al punto 4.3, lettera a) dell'articolo 4 che precede sono già state ultimate.

Le opere di messa in sicurezza idraulica di cui al punto 4.3, lettera b) dell'articolo 4 che precede dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 2021.

L'Università assume a proprio carico ogni possibile rischio anche di carattere economico, conseguente alla realizzazione delle opere, comprese le difficoltà note od ignote relative ai lavori in sottosuolo e su aree comunali, oltre che per la salvaguardia degli edifici esistenti. Qualora si presentassero condizioni impreviste ed imprevedibili relativamente alle condizioni del sottosuolo potrà essere richiesta dall'Università e concessa da parte dell'A.C. una proroga dei tempi stabiliti nel cronoprogramma, nei termini di validità del Piano Particolareggiato”.

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE: VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'articolo 7 della convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011, sopra in dettaglio citata all'articolo 1) del presente atto, deve intendersi sostituito dal presente articolo secondo il testo seguente:

“Varianti ai progetti delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4) che precede, che non comportino diminuzione della quantità delle aree e delle opere pubbliche e/o private da realizzare ai sensi dell'articolo 3 delle N.T.A., non costituiscono variante al P.P. e non comportano la stipula di un nuovo atto di Convenzione, ma dovranno essere concordate con l'ufficio tecnico.

Potranno, in ogni caso, in corso di esecuzione, essere apportare eventuali modifiche, correzioni ed integrazioni dettate esclusivamente da ragioni di sopravvenuta emergenza, o di sicurezza o in ottemperanza a sopravvenute disposizioni di legge, per le quali dovranno essere aggiornati gli elaborati tecnici”.

ART. 8 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA

L'articolo 8 della convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011, tenuto conto delle modifiche introdotte con la Convenzione integrativa sottoscritta il 17 gennaio 2017, convenzioni sopra in dettaglio citate all'articolo 1) del presente atto, deve intendersi sostituito dal presente articolo secondo il testo seguente:

“L'Università degli Studi di Firenze, in ordine al rischio Idraulico si impegna

a rispettare le prescrizioni dettate dal Consorzio di Bonifica Area Fiorentina con pareri del 20 gennaio 2005, dell'11 marzo 2005, del 16 marzo 2007.

L'Università ha già realizzato e collaudato in data 12 giugno 2014 l'"area di laminazione" delle acque meteoriche incidenti sul comparto di cui al punto 4.3 lettera a) dell' articolo 4 che precede;

L'Università ha già redatto il progetto definitivo delle opere idrauliche di competenza dell'Università e individuate al punto 4.3 lettera b) dell'articolo 4) che precede secondo le linee guida dello "Studio per la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di Cinta Orientale relativi al Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino" (PL.1-F.31 - via Petrosa, PL.13-F.25 via Lazzerini e PL.1-F.32 - via dei Frilli), e che tale progetto è in corso di esame da parte della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'articolo 81 DPR 616/77 presso il Provveditorato alle OO.PP. Toscana-Umbria di Firenze.

Si dà comunque atto che l'Università degli Studi di Firenze:

- ha prodotto al Comune di Sesto Fiorentino lo "Studio per la messa in sicurezza idraulica degli ambiti del canale di Cinta Orientale relativo al Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (PL.1-F.31-via Petrosa, PL.13-F.25-via Lazzerini e PL.1-F.32-via dei Frilli), secondo l'accordo sottoscritto in data 17 maggio 2004 unitariamente ai soggetti attuatori;

- ha redatto il progetto definitivo della vasca di laminazione per la messa in sicurezza del rischio idraulico esterno del Canale di Cinta Orientale, così come prefigurato nel progetto preliminare indicato nel fascicolo 14.8. Tale progetto dovrà essere oggetto dell'espressione del parere definitivo del Consorzio di Bonifica Area Fiorentina, dalla Città Metropolitana di Firenze e dal Genio Civile – Area Vasta Firenze – Prato – Pistoia – Arezzo, e che tale progetto è in corso di esame da parte della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'articolo 81 DPR 616/77 presso il Provveditorato alle OO.PP. Toscana-Umbria di Firenze;

- è titolare dell'intervento di realizzazione della cassa di espansione per la laminazione delle piene nel Canale di Cinta Orientale.

Resta inteso che:

- l'Università dovrà stipulare separata convenzione entro 6 (sei) mesi dalla

stipula della presente convenzione, per poter realizzare la cassa di espansione, con gli operatori interessati alla realizzazione dell'Ambito di Trasformazione "Scheda 48 - Paoli Stella ex PL.1-F.32-via dei Frilli" dell'Appendice 1 al R.U.C. al fine di collegare la vasca al canale scolmatore ricompreso nel PL. Si precisa che detto scolmatore, che congiunge la soglia di sfioro alla parte nord della cassa di espansione, è interno all'Ambito di trasformazione di cui alla scheda 48 dell'Appendice 1 del RUC, come individuato nella tavola 15.5 allegata alla Convenzione del 07 dicembre 2011”.

ART. 9 - ALTRE OPERE

L'articolo 9 della convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011, sopra in dettaglio citata all'articolo 1) del presente atto, deve intendersi sostituito dal presente articolo secondo il testo seguente:

“ Nelle opere di cui all'articolo 4 che precede non sono comprese eventuali opere ed altri impianti e manufatti relativi alle utenze dei servizi a rete quali cabine di trasformazione dell'energia elettrica, centraline telefoniche che, in quanto richiesti dagli enti erogatori, potranno essere ubicati nelle aree del Polo Universitario con oneri a carico dell'Università degli Studi di Firenze.

È a carico dell'Università degli Studi di Firenze anche la progettazione e realizzazione delle reti fognarie, idriche, telefoniche, di distribuzione del gas e dell'energia elettrica oltre alle opere per la realizzazione della rete di distribuzione degli impianti tecnologici.

Sono a carico dell'Università degli Studi di Firenze le spese per lo spostamento ed il ripristino delle utenze in genere e delle condutture dei servizi pubblici che durante l'esecuzione verranno interessate dai lavori relativi alla realizzazione delle opere del Piano Particolareggiato posti nel sottosuolo, delle piantumazioni che eventualmente risultassero interessate dai lavori, così come le spese relative alla demolizione e al ripristino dei preesistenti suoli o pavimentazioni stradali e le opere di sistemazione esterna.

Sono inoltre a carico dell'Università degli Studi di Firenze le indagini e bonifiche relative al vincolo archeologico di cui alla "Dichiarazione di importante interesse archeologico" del 27 maggio 1988, in dipendenza della

quale la stessa si assume tutti gli obblighi derivanti dal rispetto di quanto previsto dalla citata dichiarazione”.

ART. 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE: COLLAUDO E CONSEGNA

L'articolo 10 della convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011, sopra in dettaglio citata all'articolo 1) del presente atto, deve intendersi sostituito dal presente articolo secondo il testo seguente:

“ L'A.C. sottoporrà a collaudo le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 che precede punto 4.1 e punto 4.3 lettera b) entro 120 giorni dalla prevista data di ultimazione dei lavori (o dall'effettiva data di ultimazione, se antecedente) e alla contestuale consegna degli elaborati e certificazioni ai fini del collaudo.

Per il collaudo delle opere, l'A.C. potrà avvalersi degli uffici comunali competenti o di professionisti allo scopo incaricati.

Tutte le spese per il collaudo saranno a carico dell'Università degli Studi di Firenze.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà risolta con le modalità di cui al successivo articolo 18.

L'Università degli Studi di Firenze provvederà, assumendo a proprio carico le spese, alla riparazione delle imperfezioni ed al completamento delle opere secondo le risultanze del collaudo.

Ad avvenuto esito positivo del collaudo, le opere di cui all'articolo 4) punto 4.1) lettere a) b) c) d) e) f) ~~h)~~ con le relative aree, passeranno in consegna al Comune, tramite verbale di consegna delle aree e delle opere sottoscritto dalle parti, mentre le opere di cui all'articolo 4) punto 4.3) lettera b) e punto 4.1 lettera g) con le relative aree, passeranno in consegna al Demanio Regionale.

Il trasferimento formale delle aree e delle opere avverrà a mezzo di atto di cessione gratuita, che l'Università degli Studi di Firenze si impegna sin d'ora ad effettuare secondo le modalità di cui al precedente articolo 5”.

L'Università si impegna a cedere le aree sulle quali è stata realizzata la pista ciclabile parallela a via dei Giunchi nel tratto compreso tra il ponte sul Canale

di Cinta Orientale e viale delle Idee. Le parti precisano che il tracciato della pista ciclabile sarà definito in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 6, lettera i) delle Norme tecniche di attuazione (elaborato 16) del Piano particolareggiato”.

ART. 11 - OPERE DI URBANIZZAZIONE: MANUTENZIONE

L'articolo 11 della convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011, sopra in dettaglio citata all'articolo 1) del presente atto, deve intendersi sostituito dal presente articolo secondo il testo seguente:

“ Fino alla sottoscrizione del verbale di consegna delle opere e delle aree di cui al precedente punto 4.1), e 4.3) lettera b) dell'articolo 4), ad avvenuto esito positivo del collaudo, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e la responsabilità di dette aree, anche se di uso pubblico, saranno a totale ed esclusivo carico dell'Università degli Studi di Firenze”.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI

L'articolo 12 della convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011 nel testo così come sostituito dall'articolo 5 della convenzione sottoscritta in data 17 gennaio 2017, convenzioni sopra in dettaglio citate all'articolo 1) del presente atto, deve intendersi sostituito dal presente articolo secondo il testo seguente:

“I nuovi programmi costruttivi, relativi agli interventi previsti dal Piano Particolareggiato e specificatamente individuati nel progetto delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4) della presente convenzione, saranno autorizzati dopo la stipula della presente convenzione ad avvenuta registrazione e dopo l'autorizzazione per l'attuazione della Variante al Piano Particolareggiato. L'agibilità degli edifici sarà attestata ai sensi degli articolo 149 e 150 del L.R. n. 65/14 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 2.2.2.8 del Regolamento edilizio comunale, dal professionista abilitato incaricato dall'Università degli Studi di Firenze ad ultimazione dei lavori abilitati.

Per il verificarsi delle condizioni di agibilità degli edifici realizzati in

attuazione dei programmi costruttivi previsti dal Piano Particolareggiato, fatto salvo quanto specificato di seguito, è comunque necessario che sia intervenuto:

- il completamento di tutti gli interventi di messa in sicurezza idraulica di cui all'articolo 4 punto 4.3 della presente convenzione;
- la realizzazione ed il collaudo di tutte le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 punto 4.1 della presente convenzione e 4.2 funzionali all'intervento realizzato.

Per il verificarsi delle condizioni di agibilità parziale degli edifici ricadenti nelle aree classificate "I.3*" realizzati in attuazione dei programmi costruttivi previsti dal Piano Particolareggiato, è comunque necessario che:

- l'intervento autorizzato (articolo 81 del DPR n. 616/77) sia stato realizzato nel rispetto delle norme di messa in sicurezza idraulica di cui all' "articolo 10 – Fattibilità geologiche, idrogeologiche, sismiche ed idrauliche" dell'Elaborato 16 - Norme Tecniche di attuazione – Variante;
- la realizzazione entro il dicembre 2020 di tutte le opere d'urbanizzazione di cui all'articolo 4 punto 4.1 lettere a) b) c) d) e) f) g), della presente convenzione;
- la realizzazione delle opere d'urbanizzazione di cui all'articolo 4 punto 4.2 della presente Convenzione, dovranno essere quelle funzionali all'intervento realizzato e relative ai seguenti lotti già realizzati:
 - Residenza Val di Rose: opere di urbanizzazione previste nell'intervento autorizzato e sistemazione dell'isolato come da Tavola 5 del Piano particolareggiato convenzionato, entro 18 mesi dall'attestazione dell'agibilità parziale di cui sopra da presentare al Comune, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti con il presente atto e rimanendo valida la documentazione già allegata all'attestazione di agibilità richiamata in premessa;
 - Incubatore: Opere di urbanizzazione previste nell'intervento autorizzato e sistemazione a verde della strada di accesso come da Tavola 5 del Piano particolareggiato convenzionato entro 18 mesi dall'attestazione di agibilità parziale di cui sopra da presentare al

Comune, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti con il presente atto e rimanendo valida la documentazione di agibilità richiamata in premessa”.

ART. 13 – GARANZIE FINANZIARIE E MONETIZZAZIONE OPERE NON REALIZZATE

L'articolo 13 della Convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011 nel testo così come integrato dall'articolo 6 della Convenzione sottoscritta in data 17 gennaio 2017, convenzioni sopra in dettaglio citate all'articolo 1) del presente atto, deve intendersi sostituito dal presente articolo secondo il testo seguente:

“L'Università degli Studi di Firenze, quale garanzia finanziaria degli adempimenti e degli obblighi tutti derivanti dalle due convenzioni sottoscritte in data 07 dicembre 2011 e in data 17 gennaio 2017, e dalla presente Convenzione:

1. consegna al Comune di Sesto Fiorentino, contestualmente alla firma della presente Convenzione, copia della ricevuta dell'avvenuto versamento a beneficio del Comune da parte di Unicredit di euro 901.152,00, corrispondente all'importo delle opere di urbanizzazione che non verranno realizzate (minori lavori per euro 784.890,00 oltre IVA, più somme a disposizione, come specificato nel Piano finanziario);

2. Le parti danno atto altresì che:

2.1 L'Università degli Studi di Firenze ha sottoscritto in data 07 dicembre 2011 la polizza fideiussoria n. 318800219, rilasciata da Assicurazioni Generali S.p.A., attiva alla data odierna e già posta a garanzia finanziaria per gli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 4), punto 4.1, della Convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011, come previsto dall'articolo 13 della medesima, per un importo assicurato di euro 3.848.953,68 (tremilioniottocentoquarantottomilanovecentocinquante/68), allegata in copia alla lettera “F” della convenzione del 07 dicembre 2011.

2.2 Le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4, punto 4.1, lotti 1, 2, 3, della Convenzione del 2011 risultano modificate per effetto della Variante approvata con DCC n.... del e sono definite all'articolo 4, punto

4.1 della presente Convenzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 e del Piano finanziario allegato.

Prima della stipula le garanzie finanziarie devono pertanto essere adeguate al nuovo importo, pari ad euro 2.263.570,36, (duemilioniduecento sessantatremilacinquecentosettanta/36) corrispondente al valore delle opere ancora da realizzare (euro 1.714.826,00) maggiorato a titolo cautelativo del 20% e comprensivo di IVA, come definito dal Piano finanziario. Le predette garanzie sono vincolate ed infruttifere in favore del Comune di Sesto Fiorentino fino al 30 giugno 2021.

Le garanzie possono essere prestate come segue:

- a) tramite fideiussione, mediante aggiornamento della polizza vigente, con specifica appendice rilasciata da Assicurazioni Generali S.p.A. in data (antecedente la sottoscrizione della Convenzione);
- b) tramite nuova fideiussione, sostitutiva della polizza vigente, la quale obbligherà il fideiussore ad eseguire il pagamento oggetto della stessa, senza la previa escussione del debitore principale, a prima e semplice richiesta del Comune, senza possibilità per il fideiussore stesso di sollevare eccezioni di sorta ed in particolare quelle di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c.;
- c) tramite deposito cauzionale di pari importo. In quest'ultimo caso le Parti disciplineranno con accordi specifici le modalità di svincolo e di restituzione dello stesso. L'Università, successivamente, ove ritenga di sostituire il predetto deposito, dovrà presentare idonea garanzia fideiussoria in sostituzione del medesimo, alle condizioni di cui alla lettera b).

La suddetta garanzia, su richiesta dell'Università degli Studi di Firenze e previo collaudo parziale dei competenti uffici comunali, potrà essere successivamente svincolata fino al massimo del 70% dell'importo garantito e proporzionalmente all'esecuzione delle opere, previa presentazione di nuova garanzia pari al costo residuo delle opere da ultimare.

Il Comune di Sesto Fiorentino al momento che l'Università avrà prestato le garanzie di cui al presente punto 2.2 svincherà la polizza fideiussoria n.

318800219, rilasciata da Assicurazioni Generali S.p.A., di euro 3.848.953,68 (tremilioniottocentoquarantottomilanovecentocinquantatre/68).

2.3 L'Università degli Studi di Firenze ha stipulato in data 07 dicembre 2011 la Polizza fideiussoria n. 318800220, rilasciata da Assicurazioni Generali S.p.A., per l'importo garantito di euro 6.022.044,60 (seimilioniventiduemila zero quarantaquattro/60), allegata in copia alla lettera "G" della convenzione del 07 dicembre 2011, attiva e già posta a garanzia finanziaria per gli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 4, punto 4.3), lettere a) e b), come previsto dall'articolo 13 della medesima convenzione originaria, somma che sarà svincolata al momento della positiva accettazione delle opere idrauliche dal Consorzio di Bonifica in qualità di Ente demandato alla gestione delle opere idrauliche stesse ai termini degli artt. 59 e seguenti della citata L.R. 34/1994, e ad avvenuto trasferimento formale delle aree e delle opere di cui agli articoli 5 e 10 della convenzione del 07 dicembre 2011;

2.4 Il deposito cauzionale effettuato dall'Università degli Studi di Firenze presso Unicredit S.p.A. in esecuzione e adempimento di quanto previsto dall'articolo 6 della Convenzione sottoscritta in data 17 gennaio 2017, per euro 1.638.356,28 (calcolato sull'importo di lavori di € 1.241.179,00 maggiorata a titolo cautelativo del 20% comprensivo di IVA al 10%), quale garanzia finanziaria per gli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 5 della medesima e vincolato fino al 31 luglio 2019, corrispondente al costo delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4, punto 4.1, lotto 1, della convenzione sottoscritta in data 07 dicembre 2011, potrà essere svincolato a condizione che sia preventivamente garantito il rispetto delle condizioni di cui al punto 2.2".

ART. 14 - VIGILANZA SUI LAVORI

Il Comune vigilerà sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione per assicurare la corrispondenza al progetto approvato.

Qualora fossero riscontrate difformità, l'A.C. diffiderà l'Università degli Studi di Firenze ad adeguarsi agli obblighi contrattuali assunti con la presente convenzione.

ART. 15 - EFFICACIA E DURATA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

La durata del Piano Particolareggiato è pari a 10 (dieci) anni a partire dal 16 gennaio 2008, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana data di intervenuta efficacia della delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 21 dicembre 2007. La durata è prorogata di ulteriori tre anni, ai sensi dell'articolo 30 comma 3-bis della legge 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013, e pertanto fino al 16 gennaio 2021. Le parti convengono pertanto che tutti i termini già riferiti alla data di stipula della Convenzione, sottoscritta in data 07 dicembre 2011 e alla successiva, sottoscritta il 17 gennaio 2017 di cui al sopracitato articolo 1, che non siano qui espressamente derogati o diversamente disciplinati, rimangono validi.

ART. 16 – TRASCRIZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE MODIFICATIVA E INTEGRATIVA

Le parti, come sopra costituite, precisano che il presente atto non sarà pubblicizzato presso la competente Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Firenze - Territorio, ritenuto peraltro che l'originaria Convenzione urbanistica di cui all'atto sottoscritto in data 7 dicembre 2011 (stante il contenuto e la natura delle pattuizioni) e la Convenzione di cui all'atto sottoscritto in data 17 gennaio 2017, non risultano trascritte presso la medesima Agenzia.

ART. 17 – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Università degli Studi di Firenze, che espressamente le assume.

Parimenti saranno a carico dell'Università degli Studi di Firenze le spese e gli oneri, anche notarili, per la cessione gratuita delle aree e delle opere previste nella presente convenzione.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti stabiliscono che ogni controversia relativa alla esistenza e/o validità e/o efficacia e/o interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione – così come della precedente convenzione sottoscritta in data 17 gennaio 2017, di cui all'articolo 1) del presente atto – sarà definita dal Foro competente di Firenze, in osservanza delle norme vigenti in tema di riparto di giurisdizione.

ART. 19 - ALLEGATI

I componenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, mi dispensano espressamente dal dare lettura di tutti gli allegati al presente atto, dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto.